Copia

CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

N. 138 del registro

Deliberazione Giunta Comunale

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI-PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS.267/2000. ISTANZE DI CONCILIAZIONE PROMOSSE DA N.3 DIRIGENTI. PROVVEDIMENTI**

L'anno 2011 il giorno 22 del mese di Novembre, con inizio alle ore 13.30 ed in prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il SINDACO STACCA Mario.

Sono presenti:

CENTONZE GIOACCHINO	**Assessore**	**SI**
FIORE Francesco	**Assessore**	**SI**
MARROCCOLI Girolamo	**Assessore**	**SI**
DISABATO GIUSEPPE	**Assessore**	**NO**
GENCO Pietro	**Assessore**	**SI**
PALLOTTA GIANFRANCO	**Assessore**	**SI**
PETRONELLI Avv. Raffaella	**Assessore**	**SI**
SAPONARO Giovanni B.	**Assessore**	**SI**

Risultano quindi presenti n. 7 assessori e assenti n. 0 assessori.

Partecipa il Segretario Generale Avv.Maria Angela ETTORRE.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con delibera di G.C. n. 46/2010 veniva approvato il fabbisogno triennale di personale 2010-2012;
- detto fabbisogno prevedeva, tra l'altro, per l'anno 2010 la copertura a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, 1° comma del D.Lgs 267/2000 dei posti di dirigente del II Settore – Bilancio, Finanza e Programmazione, di dirigente del IV Settore – Servizi alla Persona - e di dirigente del VI Settore –Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche e del posto di dirigente del III Settore – Sviluppo e Governo del Territorio;
- in esecuzione di detto fabbisogno e previa procedura selettiva si stipulavano contratti di lavoro a termine per la durata di anni 1, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, con l'Arch. Giovanni Buonamassa, quale dirigente del III Settore, con l'ing. Biagio Maiullari, quale dirigente del VI Settore, con la Dott.ssa Maria Giulia Bottalico per la direzione del IV Settore e con il dott. Francesco Faustino per la direzione del II Settore, con scadenza rispettivamente al 30/06/2011 – 15/07/2011 – 31/08/2011 e 12/09/2011;
- con delibera G.C 36/2011 veniva approvato il Fabbisogno Triennale del personale 2011-2013;
- il piano annuale 2011 prevede, tra l'altro, la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente del Settore "Sviluppo e Governo del Territorio", mediante concorso e per l'anno 2012 la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente del II Settore "Bilancio, Finanza e Programmazione";

Successivamente con delibera di G.C. n. 71/2011, in modifica della delibera di G.C. n.36/2011, si stabiliva, tra l'altro:
- per la copertura dei posti dirigenziali del III e del II settore, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, di prorogare alle relative scadenze, per mesi 4 i contratti di lavoro a tempo determinato del dirigente del III Settore, Arch. Giovanni Buonamassa e del Dirigente del II Settore, Dott. Francesco Faustino, al fine di evitare effetti negativi immediati nella regolare gestione dei servizi comunali, con evidente rischio di paralisi delle attività;
- per la copertura dei posti di dirigenti a tempo determinato del IV e VI Settore l'Amministrazione, alla luce del parere della Corte dei Conti a sezioni riunite che ritiene ragionevole applicare anche agli Enti Locali la percentuale del limite dell'8% dei posti di D.O., ricopribili mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, 1 comma TUEL, si riservava la possibilità di vagliare ogni possibilità di copertura dei posti di dirigenti alla scadenza dei contratti (rispettivamente il 31/08/2011 ed il 15 luglio 2011), anche con altre modalità di assunzione che non fossero quelle previste dall'art.110, comma 1, del T.U.E.L., attesa l'esigenza di presidiare la direzione dei Settori precitati e per l'esiguo numero di dirigenti di ruolo presenti (n.2) ed il complesso delle numerose attività del Comune;
- con delibera di G.C. n.82/2011 si stabiliva di procedere alla copertura a tempo indeterminato del posto vacante di dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche", mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 c.1 del D.Lgs165/2001, previo avviso pubblico, e si prorogava il contratto a tempo determinato del dirigente del VI Settore Ing.Biagio Maiullari sino al 31/10/2011, nelle more di copertura del posto a tempo indeterminato con la predetta procedura di mobilità;
- con delibera di G.C. n.93/2011 si stabiliva di procedere alla proroga, in via eccezionale, del contratto in essere con la dott.ssa Maria Giulia Bottalico in scadenza al 31.08.2011 sino al 31 ottobre 2011, al fine di evitare effetti negativi immediati nella regolare gestione del IV Settore e per non paralizzare l'attività dello stesso;

Considerato che i dirigenti a tempo determinato Dott.ssa Maria Giulia Bottalico e ing. Biagio Maiullari rispettivamente in data 14/07/2011 e 22/09/2011, per il tramite dell'avv. Michele Sorgente, hanno avanzato un'istanza di conciliazione innanzi alla D.P.L.M.O. di Bari tendente a dichiarare nullo il termine annuale del contratto di lavoro sottoscritto con l'Ente, affermando che la durata minima sarebbe dovuta essere di tre anni ai sensi dell'art.19 c.2 del D.Lgs 165/2001 e quindi diffidando il Comune dal porre in essere atti che potessero ledere il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino alla naturale scadenza triennale;

Preso atto delle problematiche interpretative sulla dirigenza a termine degli Enti Locali succedutesi nel corso di tutto il 2010 e 2011, da parte di diverse sezioni consultive regionali della Corte dei Conti sull'applicabilità dell'art.19, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 agli Enti Locali, cosi come novellato dalla riforma del P.I. introdotta con D.Lgs. n. 150/2009;

Preso atto che successivamente è entrata in vigore con D.lgs. n.141 del 1 agosto 2011 una modifica al D.L.gs. n150/2009, con l'introduzione di una sanatoria prevista all'art.6 –Norme Transitorie che ha previsto: "***sino alla data di emanazione dei decreti di cui all'art.19, comma 6 quater del D.L.gs.n165/2001, come introdotto dall'art.1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, :….. omissis…. che hanno superato il contingente di cui all'art.19, comma 6 del decreto legislativo n.165/2001 ed in essere al 9.3.2011, possono essere mantenuti sino alla loro scadenza fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa***";

Preso atto che il Sindaco con nota del 14/09/2011 ha richiesto alla Sezione consultiva Regionale della Corte dei Conti di Bari un apposito parere in materia, ai sensi dell'art.7, c.8, della L.n.131 del 5/06/2003;

Vista, altresì, la nota in data 23/09/2011 indirizzata al Dirigente del I Settore ed al Segretario Generale, con la quale il Sindaco, evidenziata la complessità delle problematiche sottese e la straordinarietà della circostanza, ha disposto di acquisire un parere pro-veritate sia dall'avvocato interno, sia dal Prof. Raffaele Guido Rodio sulla questione avanzata dai Dirigenti sopra indicati, al fine di scongiurare ogni dubbio sulla fondatezza della pretesa (durata minima triennale del contratto) e ogni responsabilità di questa Amministrazione e per l'adozione dei provvedimenti necessari che consentano all'Ente di rispettare le disposizioni normative in vigore, contemperando la necessità di mantenere l'attuale assetto organizzativo a n. 6 Macro-Settori;

Preso atto che il funzionario avvocato interno con nota del 29/09/2011, in calce alla richiesta di parere, comunicava l'impossibilità di provvedere alla redazione del parere richiesto atteso il carico di lavoro dell'Ufficio;

Vista la determina dirigenziale n.134 del 04/10/2011 con la quale è stato conferito, in esecuzione della disposizione del Sindaco, l'incarico professionale all'Avv. Prof. Raffaele Guido Rodio per la redazione di un apposito parere *pro veritate* sull'istanza presentata dalla dott.ssa Maria Giulia Bottalico e dall'ing. Biagio Maiullari contro il Comune di Altamura, nonché per l'assistenza stragiudiziale nella fase conciliativa innanzi al D.P.L.M.O di Bari;

Viste le note del 27/09/2011 e del 19/10/2011 con le quali il Dirigente del I Settore ed il Segretario Generale formulavano al Prof. Rodio i quesiti relativi alle problematiche poste dalle istanze di conciliazione, nonché con riferimento agli atti eventualmente da assumere da parte di questa Amministrazione;

Dato atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 17/10/2011 si procedeva , in via eccezionale, in attesa dei richiesti pareri, all'ulteriore proroga del contratto in essere dei dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art.110 c.1 del d.lgs 267/2000 dott.ssa Maria Giulia Bottalico e l'ing. Biagio Maiullari in scadenza al 31.10 2011 sino al 30.11. 2011, al fine di scongiurare ogni dubbio sulla fondatezza della pretesa (durata minima triennale del contratto) e ogni responsabilità di quest'amministrazione e l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire all'Ente di rispettare le disposizioni normative in vigore;
- il concorso per la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente del III Settore Sviluppo e governo del territorio, programmato per il 2011 si è concluso, e con determina dirigenziale n1528 dell'11.11.2011, sono stati approvati i verbali della Commissione di Concorso e dichiarato vincitore l'Arch. Giovanni Buonamassa;

Letta la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Puglia n. 88/PAR/ 2011 pervenuta il 20/10/2011, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere di questo Comune in quanto "*la funzione consultiva assegnata alla Corte dei Conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici…omissis …. e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte*";

Visto che in data 15/11/2011 prot. 53119 è pervenuto il richiesto parere del Prof. Rodio che di seguito integralmente si riporta:

" Con riferimento all'oggetto vengo richiesto di parere in ordine ad una complessa problematica relativa al rapporto di lavoro instaurato con alcuni dirigenti del Comune, in particolare con riferimento alla sua durata.

I quesiti posti richiedono una preliminare ricostruzione delle circostanze di fatto da prendere in considerazione ai fini della soluzione della problematica in questione.

1.- In esecuzione della delibera di G.C. n. 46/2010 e della successiva delibera n. 67/2010 (relativa al fabbisogno di personale per il triennio 2010/2012), con diverse determine dirigenziali si è proceduto alla approvazione degli avvisi pubblici per la copertura di 1 posto di Dirigente del III Settore, 1 posto di Dirigente del IV Settore, 1 posto di Dirigente del VI Settore ed 1 posto di Dirigente del II Settore.

A conclusione delle relative procedure con appositi decreti sindacali i Dirigenti in questione sono stati individuati, rispettivamente, nelle persone dell'arch. Giovanni Buonamassa, della dott.ssa Maria Giulia Bottalico, dell'ing. Biagio Maiullari e del dott. Francesco Faustino.
Nei relativi contratti individuali di lavoro stipulati dall'Amministrazione con gli interessati è stata fissata espressamente una durata annuale degli stessi.

2.- Data la ridotta durata dei contratti, l'Amministrazione ha tempestivamente provveduto con delibere di G.M. nn. 36 e 71 del 2011 ad approvare il nuovo programma triennale del fabbisogno del personale con il quale si è stabilito di procedere, per l'anno 2011, all'assunzione a tempo indeterminato del Dirigente tecnico del Settore Sviluppo e governo del Territorio e, per l'anno 2012, all'assunzione a tempo indeterminato del Dirigente del Settore Bilancio contabilità e programmazione. Nel contempo sono stati prorogati per la durata di ulteriori quattro mesi i contratti a tempo determinato in essere con i Dirigenti dei sopra menzionati Settori al fine di consentire la conclusione delle procedure concorsuali. Con avviso pubblico del 6.5.2011, infatti, l'Amministrazione ha indetto una procedura di mobilità in entrata per 1 posto di Dirigente del III Settore.
Con delibera di Giunta n. 82 del 15.07.2011 è stato modificato il programma triennale del fabbisogno del personale stabilendo di procedere nel corso del corrente anno all'assunzione a tempo indeterminato, a mezzo procedura di mobilità volontaria in entrata, del posto di Dirigente del Settore Manutenzione e realizzazione Opere Pubbliche. Contestualmente è stata disposta la proroga del contratto a tempo determinato in scadenza al 15.07.2011 al fine di consentire l'espletamento della procedura.
Con delibera di G.C. n. 93 del 26.07.2011 è stata disposta anche la proroga del contratto a tempo determinato del Dirigente del Settore Servizi alla persona riservando ad altro provvedimento la modalità di copertura del suddetto posto.
3.- Senonchè, in prossimità della scadenza dei predetti contratti i Dirigenti in questione hanno – con nota dell'avv. Giuseppe Di Sabato protocollata il 20.5.2011 al n. 24022- diffidato il Comune dal dare corso alle citate procedure di mobilità e contestualmente hanno richiesto di riconoscere "che il termine di durata di ciascun contratto è stabilito […] nel termine minimo di tre anni" e non di un solo anno, basandosi essenzialmente sul dato normativo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (c.d. "decreto Brunetta").
Proprio in relazione a tale missiva vengo richiesto di parere in ordine alla durata degli incarichi dirigenziali,ma anche sulla legittimità o meno della richiesta di "prolungamento" del rapporto contrattuale, nonché altri aspetti che vengono così formulati nella richiesta di parere:
a) Se sia "da ritenere applicabile la durata minima triennale dell'incarico dei dirigenti degli Enti Locali assunti con contratto a termine stipulato ai sensi dell'art. 110, 1 comma TUEL, atteso che il precitato art. 110, comma 1 recita che: lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di qualifica dirigenziale possa avvenire mediante contratto a tempo determinato (omissis), non ponendo alcun limite alla durata dei contratti a tempo determinato" ed, in caso affermativo, "quale norma [debba] ritenersi applicabile";
a) Dato che "l'art. 19, c. 6 TUPI disciplina la durata degli incarichi dirigenziali che attengono al conferimento di funzioni e poteri al dirigente assunto con contratto a termine", quali [siano] i riflessi sulla durata del sottostante rapporto di lavoro a termine costituito con la sottoscrizione del contratto;
b) "L'eventuale nullità del termine di un anno apposto al contratto sottoscritto dai dirigenti che implicazione avrebbe sui provvedimenti pubblicistici di programmazione (delibera della G.C. n. 46/2010 e n. 67/2010 di approvazione del piano dei fabbisogni) e gestionali (determinazione di indizione dell'avviso pubblico per l'assunzione dei dirigenti a termine, selezione, decreto Sindacale di individuazione dei dirigenti e conferimento dell'incarico annuale, contratti di lavoro sottoscritti)";
c) "In relazione ai contratti di proroga già stipulati con i predetti dirigenti a termine quali [sarebbero] i riflessi dell'eventuale nullità del termine di un anno";
d) "Nel caso di eventuale applicazione del termine minimo di tre anni di durata ai contratti predetti, quali [sarebbero] i rapporti con la previsione di cui all'art. 110, c.3 TUEL che recita: "i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco (ivi comprese tutte le ipotesi di cessazione anticipata del mandato) e che pertanto comporta la risoluzione automatica del contratto in tali ipotesi";
e) "Eventuali responsabilità erariali di questa Amministrazione sia in caso di accoglimento dell'istanza di conciliazione avanzata dai dirigenti predetti, sia in caso di rigetto".
f) Se "i 2 concorsi per dirigente a tempo indeterminato (Settore sviluppo e governo del Territorio e Settore Bilancio Finanze e programmazione), programmati ed in itinere, [possano] essere conclusi, nel caso in cui sia acclarata la nullità del termine annuale dei contratti a termine dei 4 dirigenti in servizio";
g) "A chi spetta il potere di conciliare e transigere le liti innanzi alla Direzione provinciale del Lavoro di Bari".

4.- Per dare compiuta risposta ai (numerosi e complessi) quesiti formulatimi occorre prendere le mosse anzitutto dalla normativa di riferimento, costituita nella specie dal citato art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001. Tale disposizione ha subìto nel corso degli anni numerose modificazioni ad opera di atti normativi successivi ed è stata assoggettata ad una complessa interpretazione (non sempre condivisibile) da parte degli organi giurisdizionali, in particolare della Corte dei Conti.

Invero, mentre nella sua stesura originaria la disposizione in questione prevedeva una durata degli incarichi dirigenziali "non inferiore a due anni e non superiore a sette anni" (comma 2) e comunque limitatamente agli "incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", dopo la novella introdotta dapprima dall'art. 14 sexies della Legge n. 168/2005 e poi dal D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 la durata degli incarichi "non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni", e l'ambito di applicazione della norma è stato esteso dalle sole amministrazioni statali (ma limitatamente ai commi 6 e 6 bis) anche "alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2" (e quindi anche agli enti locali).

5.- In effetti, l'ampliamento della portata degli effetti dell'art. 19 alle amministrazioni locali – anche in considerazione della "farraginosità" della tecnica normativa utilizzata e della circostanza che la disposizione in questione era in origine pensata per la struttura delle amministrazioni centrali, ben diversa da quella degli enti locali ai quali si intende ora estenderla– ha comportato non pochi dubbi interpretativi.

Dubbi che sono stati sollevati in particolare dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti, che hanno espresso opinioni in parte diametralmente opposte in ordine alla possibilità di "conservazione" dell'art. 110 TUEL dopo il D.Lgs. n. 150/2009. Infatti, mentre la Sezione Lombardia (deliberazione n. 398/2010/PAR), ha affermato la attuale vigenza dell'art. 110, ritenendo che "la disciplina statale trova necessariamente il proprio limite nell'autonomia statutaria e regolamentare costituzionalmente garantite alle autonomie locali", le Sezioni di controllo della Puglia (deliberazione n. 44 del 17.6.2010) e del Veneto (delib. N. 231 del 27.10.2010) hanno invece ritenuto "direttamente applicabile la nuova norma in materia di dirigenza statale anche agli enti locali, con la conseguente inefficacia delle norme speciali previgenti, nell'ottica della riconduzione ad unità della disciplina giuridica".

Tale ultimo orientamento è stato tuttavia ulteriormente ribadito dalla stessa Sezione della Puglia nella successiva deliberazione n. 18/par/2011 del 16.3.2011 e dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 12/contr/2011 dell'8.3.2011, che richiama ampi stralci della sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010.

Allo stato, dunque, deve prendersi atto di un orientamento ormai costante e consolidato della Giurisprudenza contabile in tema di diretta ed immediata applicabilità delle "norme che contengono i principi di carattere generale, tra le quali, appunto, vi sono anche quelle dettate dal più volte citato art. 19, comma 6 e 6 bis".

Chi scrive, in realtà, non concorda minimamente con tale indirizzo –per ragioni legate ad una corretta interpretazione costituzionale dei principi in materia di gerarchia delle fonti normative e della successione delle leggi nel tempo; ragioni che, tuttavia in questa sede appare del tutto ultroneo indicare– ma ritiene che in effetti la Pubblica Amministrazione non abbia motivo per discostarsene.

In considerazione di quanto sopra possono pertanto rassegnarsi dei primi ordini di conclusioni in ordine ai quesiti posti:

Sub a) Circa il quesito se sia "da ritenere applicabile la durata minima triennale dell'incarico dei dirigenti degli Enti Locali assunti con contratto a termine", la risposta può essere facilmente evinta dalla citata giurisprudenza contabile, che ormai univocamente individua nell'art. 19, comma 6 e 6 bis la fonte dei contratti e quindi fissa in tre anni la loro durata minima. La circostanza –richiamata nel quesito– che lo Statuto comunale, nel prevedere la possibilità di copertura dei posti di qualifica dirigenziale mediante contratto a tempo determinato, non ponga alcun limite alla durata (minima o massima) dei contratti stessi, appare del tutto ininfluente, atteso che il problema potrebbe porsi solo nel caso in cui lo Statuto disponesse espressamente qualcosa (ponendo in tal modo un problema di gerarchia tra le fonti statali e quelle dell'autonomia comunale); poiché lo Statuto, al contrario, nulla dispone, appare evidente che l'unica normativa applicabile non può che essere quella statale.

Sub b) Il quesito posto appare sostanzialmente incomprensibile nella sua formulazione. Se l'individuazione di "quali [siano] i riflessi sulla durata del sottostante rapporto di lavoro a termine costituito con la sottoscrizione del contratto", dato che "l'art. 19, c. 6 TUPI disciplina la durata degli incarichi dirigenziali che attengono al conferimento di funzioni e poteri al dirigente assunto con contratto a termine", vuol significare che l'Amministrazione intende conoscere quale debba essere la durata (minima) del rapporto di lavoro instaurato con i dirigenti, la risposta è del tutto lapalissiana ed è individuabile nella risposta al quesito sub a).

Se, invece, per "riflessi sulla durata del sottostante rapporto di lavoro a termine" debba intendersi altro, allora sarebbe opportuno che il quesito venisse riformulato in termini più intellegibili.

Sub c) Sul quesito in ordine alle implicazioni che "l'eventuale nullità del termine di un anno apposto al

contratto sottoscritto dai dirigenti […] avrebbe sui provvedimenti pubblicistici di programmazione (delibera della G.C. n. 46/2010 e n. 67/2010 di approvazione del piano dei fabbisogni) e gestionali (determinazione di indizione dell'avviso pubblico per l'assunzione dei dirigenti a termine, selezione, decreto Sindacale di individuazione dei dirigenti e conferimento dell'incarico annuale, contratti di lavoro sottoscritti)", deve osservarsi quanto segue.

I provvedimenti di programmazione costituiscono (rectius: dovrebbero costituire) gli atti presupposti dei successivi contratti di lavoro da stipularsi con i dirigenti. Data tale loro natura, essi non possono dunque ritenersi inficiati da eventuali modificazioni degli atti successivi, non essendo individuabile un possibile vizio di illegittimità derivata di un atto presupposto a causa della eventuale illegittimità di un atto conseguente. E' evidente, tuttavia, che i provvedimenti di programmazione, pur immuni da vizi al momento della loro adozione (non essendo stati all'epoca ancora stipulati i conseguenti contratti e non essendo ancora intervenuta l'interpretazione giurisprudenziale che ha reso applicabile in materia l'art. 19 commi 6 e 6 bis), devono oggi essere rivisti alla luce della nuova situazione venutasi a determinare.

Sarebbe dunque opportuno che l'Amministrazione provvedesse, in via di autotutela, alla revoca parziale degli atti di programmazione ed alla loro riadozione alla luce della effettiva situazione del personale oggi in servizio.

Peraltro, a tale scopo deve evidenziarsi che il recente D.Lgs. 1.8.2011 n. 141 ha previsto all'art. 6 una sostanziale "sanatoria" dei contratti stipulati in eccesso rispetto alle percentuali fissate normativamente (che, peraltro, l'art. 1 dello stesso D.Lgs. ha ulteriormente innalzato), per cui una rivisitazione della programmazione del fabbisogno di personale appare quanto meno opportuna anche alla luce di questa norma.

Sub d) Con riferimento, invece, al quesito di cui al punto d), si evidenzia che l'eventuale declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine di durata annuale dei contratti dirigenziali avrebbe quale immediata conseguenza quella di vedere automaticamente sostituita la suddetta clausola, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1419 c.c. secondo cui "la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative".

Ed invero, nell'ambito del conferimento degli incarichi dirigenziali la P.A., che agisce con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, è tenuta al rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei preminenti principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché ad applicare gli ordinari principi in tema di contratti tra i quali, per l'appunto, quello di cui all'art. 1419 c.c. innanzi citato.

Anche la Giurisprudenza più recente sul punto ha confermato che "ai fini dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1419 cod. civ., comma 2 il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano -altresì- espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica ("sono sostituite di diritto") va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina" (cfr. Cass. Civ. sez. III, 21.03.2011, n. 6364).

Ciò stante, nell'ipotesi in cui la clausola relativa alla durata dei contratti già stipulati dal Comune di Altamura dovesse essere dichiarata nulla varrebbe il principio della eterointegrazione dei contratti con norme di legge imperative per cui essi dovrebbero intendersi come stipulati per la durata minima di tre anni.

Sub e) Per quanto attiene il quesito formulato sub e), relativo in sostanza ai rapporti tra la risoluzione automatica del contratto stipulato con il dirigente nei casi di cessazione anticipata del mandato sindacale (prevista dall'art. 110 del TUEL) e la durata minima triennale introdotta dall'art. 19 commi 6 e 6 bis deve rilevarsi quanto segue.

In proposito è noto che il comma 3 dell'art. 110 del DPR 267/2000 prescrive che "i contratti [in questione] non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco". Ciò comporta la automatica risoluzione degli stessi in caso di cessazione del mandato sindacale (ivi comprese tutte le ipotesi di cessazione anticipata).

Quali debbano essere i rapporti tra le due norme in esame è chiarito nella citata deliberazione delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti n.12/contr/11 dell'8.3.2011, ove –occupandosi dell'interpretazione sistematica del primo comma dell'art. 110 TUEL e del comma 6 dell'art. 16 del D.Lgs n. 165/2001– si afferma che deve escludersi, "in primo luogo, la configurazione nel caso all'esame di una abrogazione tacita di tale disposizione ad opera della norma intervenuta successivamente".

Ciò comporta che l'art. 110 TUEL non deve intendersi oggi abrogato o sostituito dalla disposizione successiva, ma deve sostanzialmente intendersi "integrato" da quest'ultima.

Siffatta "integrazione" –con tutti i limiti sopra evidenziati in ordine alla non condivisione di tale orientamento da parte del sottoscritto circa l'impossibilità di modificare il TUEL senza abrogazioni

espresse– non può che ritenersi limitata all'inserimento della durata minima e massima del contratto di lavoro ed al rispetto delle percentuali di dirigenti previste nella disposizione novellatrice, ma non pare possa legittimamente spingersi sino alla "eliminazione" del principio del simul stabunt simul cadunt che appare come uno dei principi ispiratori dell'art. 110 TUEL. In sostanza, ad avviso di chi scrive deve ritenersi che i contratti in questione debbano avere durata minima triennale, ma gli stessi debbano intendersi risolti in caso di cessazione –per qualunque causa– del Sindaco dalle sue funzioni.

Sub f) In relazione, invece, al quesito di cui al punto f), si rappresenta preliminarmente che nel caso in cui l'Amministrazione dovesse reputare di aderire alle richieste conciliative formulate dai dirigenti assegnatari degli incarichi in parola essa agirebbe in conformità al dettato di cui all'art. 410 c.p.c secondo cui "la conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave".

Anche sotto un profilo contabile non sembrano sussistere i presupposti per una responsabilità di tipo erariale, atteso che una tale determinazione sarebbe conforme alle pronunce rese su fattispecie analoghe tanto proprio dalla giurisprudenza contabile che da quella di legittimità.

Non solo, una scelta di tal fatta potrebbe risultare condivisibile soprattutto ove si considerino gli ulteriori benefici che da essa la P.A. potrebbe trarre, quali la garanzia di avvalersi di risorse umane già inserite all'interno del posto di lavoro che, quindi, assicurerebbero continuità al servizio svolto.

Nelle more, poi, l'Amministrazione avrebbe il tempo necessario per indire compiutamente l'espletamento delle nuove procedure selettive per il conferimento degli incarichi che, ove promosse nell'immediatezza, avrebbero quale inevitabile conseguenza quella di lasciare vacanti i posti da assegnare così causando gravi disservizi all'Ente civico.

Ove, invece, il Comune di Altamura si dovesse determinare nel senso di risolvere i contratti dirigenziali in essere alla data di scadenza annuale in essi prevista si esporrebbe all'alea del giudizio con conseguente rischio di soccombenza. Nel caso in cui si dovesse verificare tale evenienza il Comune potrebbe vedersi condannato a reintegrare il lavoratore nel proprio posto e a corrispondere a questi le retribuzioni spettanti per il periodo di tempo in cui avrebbe dovuto continuare a prestare servizio nonché a risarcire l'istante dei danni non patrimoniali subiti (voce quest'ultima che potrebbe incidere in una possibile valutazione di danno erariale in quanto condanna a titolo risarcitorio).

In ogni caso non può sottacersi, comunque, che il recente D.Lgs. 1.8.2011 n. 141 ha innovato ulteriormente la materia in esame, da un lato innalzando le percentuali massime di contratti stipulabili con i dirigenti (art. 1), dall'altro introducendo una sorta di "sanatoria" per i contratti già stipulati, che "possono essere mantenuti fino alla loro scadenza" (art. 6).

Sub g) Il quesito proposto sub g) verte sulla domanda se "i 2 concorsi per dirigente a tempo indeterminato (Settore sviluppo e governo del Territorio e Settore Bilancio Finanze e programmazione), programmati ed in itinere, [possano] essere conclusi, nel caso in cui sia acclarata la nullità del termine annuale dei contratti a termine dei 4 dirigenti in servizio".

La risposta non può che essere negativa. Se, infatti, i concorsi proseguissero il loro iter nonostante la permanenza in servizio degli attuali dirigenti, appare evidente come verrebbe a crearsi una situazione di (inutile) duplicazione della dirigenza in servizio, nonché il palese superamento della percentuale di dirigenti a contratto consentita dalla normativa richiamata in precedenza, senza considerare la possibile responsabilità erariale conseguente alla "duplicazione" delle figure dirigenziali.

Tuttavia, in proposito potrebbe eventualmente ipotizzarsi un'unica possibilità di completamento delle predette procedure in itinere: quella di differire gli effetti dei contratti da stipulare con i nuovi dirigenti a data successiva alla scadenza dei contratti attualmente in vigore. Solo in tal modo le procedure selettive in corso potrebbero ritenersi immuni dai vizi sopra dedotti (ovviamente sempre che, al momento della stipula dei nuovi contratti, dopo la scadenza dei "vecchi", la normativa di settore non sia nel frattempo mutata e consenta ancora la stipula di contratti per la dirigenza).

Sub h) Quanto, infine, al quesito di cui al punto h) con cui si chiede di conoscere a chi spetti il potere di conciliare e transigere le liti innanzi alla Direzione provinciale del Lavoro di Bari, si chiarisce che detto potere spetta al Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, così come previsto dall'art. 50, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) e dall'art. 42 dello Statuto comunale. Detta ultima norma precisa, altresì, che è rimessa al Sindaco la facoltà di conferire una delega generale ad un Dirigente/Responsabile dell'Amministrazione comunale per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti: "rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, con la eccezione dei procedimenti che riguardino i componenti di organi di governo: Sindaco, Assessori, Consiglieri".

In ragione delle suddette disposizioni normative, quindi, risulta pacifico come il potere di conciliare e transigere le liti innanzi alla Direzione provinciale del Lavoro di Bari debba spettare al Sindaco, a meno che questi non abbia conferito delega ad un Dirigente, nel qual caso sarà quest'ultimo ad avere la rappresentanza in giudizio dell'Ente e i poteri ad essa connessi.

* * * * *

Sub h-1: ADDENDA) La risposta fornita con riferimento al punto h) è stata elaborata –nel parere rimesso al Comune in data 7.11.2011– tenendo conto del testo dell'art. 42 dello Statuto comunale così come risultante dal sito istituzionale internet del Comune.
Senonchè, in data 10.11.2011 l'Amministrazione ha comunicato allo scrivente che quel testo statutario è stato assoggettato a parziale abrogazione ed integrazione con deliberazione del Commissario straordinario n. 241 del 15.4.2005 (non riportata, però, sul sito istituzionale).
Alla luce del diverso dettato normativo delle norme statutarie prese in considerazione il parere in ordine al punto sub h) dei quesiti formulati deve, pertanto, essere modificato nei termini che seguono.
In base al testo novellato dell'art. 42 dello Statuto comunale, interpretato in modo coordinato con il successivo art. 49 (parimenti modificato dalla citata delibera commissariale n. 241/2005) e l'art. 94 (anch'esso sottoposto a modifica con la citata delibera), il quadro normativo di riferimento in materia di rappresentanza in giudizio risulta radicalmente modificato rispetto a quello del previgente Statuto.
Le norme appena citate, infatti, assegnano il potere di promuovere e resistere alle liti, nonché "il potere di conciliare e transigere" le liti stesse (art. 92, comma 2) direttamente ai dirigenti, senza necessità di una preventiva delega sindacale (richiesta, invece, dalla previgente formulazione).
Poiché l'autonomia statutaria e regolamentare dei Comuni dopo la riforma del titolo V della Costituzione rende –per pacifica dottrina– prevalente la disciplina comunale rispetto a quella statale, è quindi alla prima che occorre far riferimento per regolamentare la fattispecie esaminata.
Alla luce di ciò la risposta al quesito sub h) è pertanto opposta rispetto a quella formulata nel precedente parere del 7.11.2011, nel senso che, dopo la modifica statutaria, deve ritenersi che il potere di conciliare e transigere le liti innanzi alla Direzione provinciale del Lavoro di Bari debba spettare al Dirigente e non più al Sindaco.

* * * * *

Nei termini che precedono è il parere richiesto."

Dato atto che, in seguito, anche l'avvocato interno Emilio Bonelli, appositamente richiesto di esprimere le proprie valutazioni al riguardo sul parere redatto dal Prof. avv. Rodio, con nota in calce alla citata richiesta in data 18/11/2011 esprimeva il seguente parere: "il percorso logico giuridico seguito dal professionista esterno risulta condivisibile";
Dato atto che, alla luce del citato parere del Prof. Raffaele Guido Rodio, qualora il concorso per la copertura a tempo indeterminato del dirigente del II Settore dovesse proseguire il suo *iter*, nonostante la permanenza in servizio dell'attuale dirigente occorrerà differire gli effetti del contratto da stipulare con il nuovo dirigente a data successiva alla nuova scadenza del contratto;
Ritenuto, pertanto, di modificare la programmazione dei fabbisogni approvata con delib. Di G.c. n. 36/2011 nella parte relativa alla copertura del posto a tempo indeterminato di dirigente del II Settore Bilancio, Finanza e Programmazione, confermando comunque la volontà di provvedere a coprire a tempo indeterminato il posto di dirigente del II Settore dalla scadenza del contratto triennale a tempo determinato del dott. Faustino (13.9.2013), fatti salvi gli effetti dell'art. 110, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto, altresì, che è fissata per il 23 novembre p.v. la seduta per l'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi alla DPLMO avanzate dai dirigenti a termine dott.ssa M. G. Bottalico ed Ing. B. Maiullari;
Vista la nota in data 15.11.2011 con la quale il Sindaco ha incaricato il Dirigente del I settore di predisporre la proposta di deliberazione tendente ad eliminare il pre-contenzioso instauratosi presso la D.P.L.M.O. prevedendo alla luce del parere del prof. Rodio la sostituzione della clausola relativa alla durata dei contratti e precisamente per 3 anni …..omissis….. ;
Visto altresì che in data 18 novembre 2011 è pervenuta, per il tramite dell'avv. Michele Sorgente, un' altra istanza di conciliazione innanzi alla DPLMO di Bari, da parte del dirigente del II Settore Dott. Francesco Faustino, che diffida il Comune di Altamura "*dal considerare cessato l'incarico de quo alla data del 13 settembre 2011 e dal porre in essere atti che possano ledere il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino alla naturale scadenza triennale innanzi indicata*" e invita l'Ente a comunicare la propria adesione alla procedura di conciliazione(…);
Ritenuto di dover provvedere in merito, facendo proprio il parere espresso del Prof. Raffaele Guido Rodio, cosi come condiviso dall'avvocato interno, rilevando che i contratti stipulati con i dirigenti Ing. Biagio Maiullari (contratto n. 58/2010), dott.ssa Maria Giulia Bottalico (contratto n. 75/2010) e dott. Francesco Faustino (contratto n. 77/2010) avrebbero dovuto avere una durata minima di tre anni;
Ritenuto, altresì, **di** dover **annullare in autotutela:**
- le delibere di G.C. n. 87 del 09/07/2010, n. 91 del 23/07/2010 e n. 105 del 02/09/2010 limitatamente alla parte in cui prevede il termine di durata del contratto dei dirigenti a tempo

determinato in anni uno (1), relativi rispettivamente all'assunzione dei dirigenti a tempo determinato Ing. Biagio Maiullari – Dott.ssa Maria Giulia Bottalico – Dott. Francesco Faustino, sostituendolo di diritto nel termine di anni 3,

Ritenuto, altresì, di dover revocare in autotutela:

- il punto 3 del dispositivo della delibera di G.C. n.36/2011, il punto 4 della delibera di G.C. n.71/2011 nella parte in cui prevede la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente del II Settore, adeguando, conseguentemente la programmazione relativa al fabbisogno del personale dirigente per gli anni 2010-2013, in quanto il posto di dirigente del II settore per effetto della nullità del termine annuale resta coperto sino al 12.9.2013;
- il secondo periodo del dispositivo della delibera di G.C. n. 82/2011 nella parte in cui prevede la procedura di mobilità in entrata per l'assunzione a tempo indeterminato del dirigente del VI Settore – Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche, adeguando, conseguentemente la programmazione relativa al fabbisogno del personale dirigente per gli anni 2010-2013, in quanto per effetto della nullità del termine annuale il posto di dirigente del VI Settore resta coperto sino al 15.7.2013;

Ritenuto altresì di disporre conseguentemente che:

- il Sindaco annulli in autotutela i propri decreti sindacali nn.ri 117/2010 – 118/2010 e n.139/2010 con i quali individuava rispettivamente i dirigenti Ing. Biagio Maiullari – dott.ssa Maria Giulia Bottalico e dott. Francesco Faustino, da assumere a tempo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, limitatamente alla parte in cui prevedono il termine di durata dell'incarico in anni uno (1), sostituendolo di diritto con il termine di anni 3;

- il dirigente del I Settore annulli in autotutela le proprie determinazioni dirigenziali n. 911/2010, n. 1118/2010 e n. 1147/2010 limitatamente alla parte in cui prevedono il termine di durata dell'incarico in anni uno (1), sostituendolo di diritto con il termine di anni 3;

Ritenuto, infine, che il rapporto tra le parti (dirigenti a termine e Comune di Altamura) va definito in via transattiva con riconoscimento reciproco delle parti della rilevata nullità parziale dei contratti e con la rinuncia da parte degli istanti ad ogni azione e/o pretesa ulteriore;

Valutata la sussistenza di profili di interesse pubblico volto ad evitare l'avvio di contenziosi in sede giurisdizionale, nonché la garanzia di avvalersi di risorse umane già inserite all'interno del posto di lavoro che quindi assicurerebbero continuità al servizio svolto ed alla gestione e (cfr. parere prof. Rodio) direzione dei n. 3 macrosettori II (Bilancio, Finanza e Programmazione), IV (Servizi alla persona) e VI (Realizzazione e manutenzione OO.PP.) di importanza fondamentale per la prosecuzione delle attività dei servizi al cittadino;

- Visto l'art. 42 dello Statuto Comunale, come modificato ed integrato dalla Delibera del Commissario Straordinario n. 241/2005;

- Visto il D.Lgs 165/2001 art.19 c. 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater;
- Visto il D.L. 78/20101 recante la manovra correttiva dei conti pubblici per il periodo 2011-2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL:

in linea tecnica dal Dirigente del I Settore "Si esprime parere di regolarità nei termini sotto indicati sottoscritto unitamente al Segretario Generale":

"si richiamano e confermano i pareri espressi nelle precedenti deliberazioni di G.C. n. 36, 71, 82 e 93 del 2011 premettendo che:

- all'inizio del 2011 n.4 posti dei n.6 posti dirigenziali in D.O. erano coperti con contatti a tempo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, atteso che la spesa del personale spendibile per l'assunzione in ruolo trova copertura nel 20% della spesa delle cessazioni relative all'anno 2010 per un posto e per un successivo posto di dirigente nell'anno 2012";
- per quanto riguarda la copertura degli altri posti dirigenziali, oggi in essere con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110, c. 1 TUEL per l'anno 2011 si fa presente che:
- alcune sezioni consultive della Corte dei Conti, tra cui la Puglia, hanno ritenuto che la previsione (percentuale di posti dirigenziali dell'8% della D.O. della dirigenza- siano ricopribili con incarico a termine) dell'art.19, comma 6 ter del T.U.P.I. novellato dall'art.40 del D.Lgs. n.150/2009, sia immediatamente applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche agli Enti Locali;
- la Corte dei Conti a sezioni riunite si è espressa ritenendo applicabile la nuova disciplina sui limiti percentuali massimi relativi agli incarichi dirigenziali a tempo determinato (8%) anche agli enti locali, precisando le modalità applicative, in base alle quali il quoziente derivante dall'applicazione di tale percentuale deve essere arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o

all'unità superiore se esso e uguale o superiore a cinque. Sulla base di tale disposto questo Ente non potrebbe coprire nessun posto dirigenziale previsto in dotazione organica ai sensi dell'art.110- c.1 d.lgs267/2000.

- la medesima Corte ha fatto salvo il ricorso all'art.110, comma 2 del TUEL atteso che la norma aveva già fissato il limite percentuale di applicazione con il chiaro intento di limitare la dirigenza a tempo determinato fuori dotazione organica;
- successivamente è entrato in vigore con d.lgs.141/2011 del 1 agosto 2001 una modifica al D.L.gs. n150.2009, che ha introdotto:
    - il comma 6 quater all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che eleva il numero complessivo degli incarichi a contratto - conferibili ai sensi dell'art.110 comma 1 del TUEL - al 18% dei posti di dotazione organica della qualifica dirigenziale, ma tale disposizione normativa potrà avere valenza dall'anno 2012, soltanto se questo Comune risulterà collocato nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111, che saranno individuati con successivo decreto così come previsto dal comma 2, del medesimo articolo;
    - l'art. 6 -Norme Transitorie- che ha stabilito una sanatoria per i contratti precedentemente stipulati in violazione prevedendo che: "*sino alla data di emanazione dei decreti di cui all'art.19, comma 6 quater del D.L.gs.n165, come introdotto dall'art.1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, … omissis… che hanno superato il contingente di cui all'art.19, comma 6 del decreto legislativo, n.165/2001 ed in essere al 9.3.2011, possono essere mantenuti sino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa***"**;

Pertanto, preso atto che:

- è terminato il concorso per la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente del III Settore "Sviluppo e Governo del Territorio ed è stato assunto il vincitore arch.Giovanni Buonamassa per cui i posti a tempo indeterminato oggi coperti sono diventati 3 su 6 di D.O.;
- è stata espletata la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.165/2001 per la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente del II Settore, andata deserta;
- i dirigenti a tempo determinato Dott.ssa Maria Giulia Bottalico e ing.Biagio Maiullari rispettivamente in data 14/07/2011 e 22/09/2011, e successivamente il dott. Francesco Faustino in data 18.11.2011, per il tramite dell'avv.Michele Sorgente, hanno avanzato un'istanza di conciliazione innanzi alla DPLMO di Bari tendente a dichiarare nullo il termine annuale del contratto di lavoro sottoscritto con l'Ente, affermando che la durata minima sarebbe dovuta essere di tre anni e quindi, diffidando il Comune dal porre in essere atti che possano ledere il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino alla naturale scadenza triennale;
- il Sindaco con nota del 14/09/2011 ha richiesto un apposito parere in materia ai sensi dell'art.7, comma 8, L.05/06/2003 n.131 alla Sezione consultiva Regionale della Corte dei Conti di Bari;
- in data 23/09/2011 il Sindaco ha altresì disposto con nota al Dirigente del I Settore ed al Segretario Generale, evidenziata la complessità delle problematiche sottese e la straordinarietà della circostanza, di acquisire un parere *pro-veritate* sia all'avvocato interno, sia al Prof.avv. Raffaele Guido Rodio del foro di Bari ,sulla questione avanzata dai Dirigenti sopra indicati, al fine di scongiurare ogni dubbio sulla fondatezza della pretesa (durata minima triennale del contratto) e ogni responsabilità di questa amministrazione e l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire all'Ente di rispettare le disposizioni normative in vigore, contemperando la necessità di mantenere l'attuale assetto organizzativo a n. 6 Macro-Settori;

La sezione consultiva della Corte dei Conti Puglia,con delibera n.88 del 6 ottobre ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere per i motivi ivi espressi;

La medesima sezione si era già pronunciata in un precedente parere espresso con Deliberazione n.18 /PAR/2011 Corte Conti Puglia al punto 4 affermando che*: …omissis……..per poter procedere al legittimo conferimento a tempo determinato di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione, (anche) agli enti locali dovranno rispettare i parametri normativi posti dal*

citato art. 19, commi 6 e 6 bis, Ie quali esigono che gli affidamenti de quibus:
- Non abbiano durata inferiore ai tre anni ….omissis……..
Visto il parere redatto dal prof.avv.Raffele Guido Rodio, condiviso anche dall'avvocato interno con nota del 18.11.2011, che affronta in modo compiuto le questioni poste dalla vicenda controversa, nonché le interpretazioni emanate dalle sezioni consultive di alcune Corti Regionali e delle sezioni riunite della Corte dei Conti centrale, ed in particolare il parere precitato espresso con Deliberazione n.18 /PAR/2011 dalla sez. consultiva -Corte conti Puglia, nonchè le sopravvenute disposizioni legislative di sanatoria delle violazioni delle percentuali di ricorso alla dirigenza a termine negli enti locali: art.6 del Dl.gs.n.141/2011;
- si evidenzia la necessità di un adeguamento della programmazione dei fabbisogni che tenga conto della copertura dei posti con contratti a tempo determinato per tre anni, modificando la previsione di copertura del posto a tempo indeterminato del dirigente del II Settore dal 2012 al 2013, sempre che al momento dell'assunzione (2013) la normativa di settore non sia nel frattempo mutata;
- si ribadisce quanto espresso nei precedenti pareri sopracitati e nelle note espresse dal sottoscritto e dal segretario generale in materia, tenendo conto del percorso logico giuridico seguito nel parere dal prof. avv. Rodio, nonchè della complessità delle questioni attinenti alla dirigenza a tempo determinato ai sensi dell'art.110, 1 comma TUEL e dell'art.19 commi 6 e 6 bis del d.lgs 165/2001, nonché delle molteplici e diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie intervenute in materia, sottoponendo alla Giunta Comunale per le proprie autonome determinazioni.

in linea contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario: "*Atteso che il presente provvedimento non altera la spesa preventivata con delibera di G.C. n.36/2011, si esprime parere di regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa*"

all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, anche al fine della immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. di approvare e fare proprio il parere *pro-veritate* del Prof. Raffaele Guido Rodio pervenuto il 15/11/2011 prot. n.53119, condiviso dall'avvocato interno come da nota del 18.11.2011 sulla complessa vicenda relativa alla dirigenza a tempo determinato, sopra indicata in premessa;
2. di dare atto che questo Ente nel corso del 2010 ha stipulato in esecuzione degli atti programmatori e gestionali n.3 contratti a tempo determinato per l'assunzione di n.3 dirigenti per la durata di un anno;
3. di prendere atto, per i motivi espressi in premessa, della giurisprudenza contabile (Deliberazione n. 18 /PAR/2011 Corte Conti Puglia Sez. Consultiva), che individua nell'art. 19, commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001, la fonte dei contratti a tempo determinato anche per gli Enti Locali e quindi ne fissa **in tre anni la loro durata minima**;
4. di prendere atto, conseguentemente che in applicazione della giurisprudenza contabile richiamata nel citato parere del Prof. Avv. Rodio in punto di violazione delle disposizioni ritenute inderogabili ne deriva:

- **la nullità** del termine annuale apposto al contratto di lavoro n. 58 del 15/07/2010 stipulato con l'Ing. Biagio Maiullari, sostituendo di diritto il termine triennale al contratto predetto sino al 15/07/2013, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata previste dal citato contratto, ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 (risoluzione "ipso iure" il giorno successivo alla cessazione del mandato del Sindaco per qualsiasi causa – dimissioni, mozioni di sfiducia, cessazione effettiva delle funzioni), comprendendo in tale termine anche le proroghe del rapporto di lavoro di cui ai contratti n. 32/2011 e n. 53/2011;
- **la nullità** del termine apposto al contratto di lavoro n. 75 del 01/09/2010 stipulato con la dott.ssa Maria Giulia Bottalico sostituendo di diritto il termine triennale al contratto predetto sino al 31 agosto 2013, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata previste dal citato contratto, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 (risoluzione "ipso iure" il giorno successivo alla cessazione del mandato del Sindaco per qualsiasi causa – dimissioni, mozioni di sfiducia, cessazione effettiva delle funzioni), comprendendo in tale termine anche le proroghe del rapporto di lavoro di cui ai contratti n. 36/2011 e n. 52/2011;
- **la nullità** del termine apposto al contratto di lavoro n. 77 del 13/09/2010 stipulato con il dott. Francesco Faustino sostituendo di diritto il termine triennale al predetto contratto sino al 12 settembre 2013, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata previste dal citato contratto, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 (risoluzione "ipso iure" il giorno successivo alla

cessazione del mandato del Sindaco per qualsiasi causa – dimissioni, mozioni di sfiducia, cessazione effettiva delle funzioni), comprendendo in tale termine anche le proroghe del rapporto di lavoro di cui ai contratti n. 41/2011;

5) di disporre che il Sindaco provveda ad annullare in via di autotutela i decreti sindacali nn.ri117/2010 – 118/2010 e 139/2010 con i quali ha individuato, a seguito di avviso pubblico, rispettivamente l'Ing. Biagio Maiullari – la Dott.ssa Maria Giulia Bottalico ed il Dott. Francesco Faustino quali dirigenti da assumere a tempo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.L.gs.n. 267/2001, limitatamente alla parte in cui prevede il termine di durata dell'incarico in anni uno (1), sostituendolo nel termine di anni 3;
6) di disporre che il dirigente del I settore provveda ad annullare in autotutela le determinazioni dirigenziali n. 911/2010, n. 1118/2010 e n. 1147/2010 limitatamente alla parte in cui prevede il termine di durata dell'incarico in anni uno (1), sostituendolo nel termine di anni 3;
7) di annullare in autotutela le delibere di G.C. n 87 del 09/07/2010 n. 91 del 23/07/2010 e n. 105 del 02/09/2010 limitatamente alla parte in cui prevede il termine di durata del contratto dei dirigenti a tempo determinato in anni uno (1), relative rispettivamente all'assunzione dei dirigenti a tempo determinato Ing. Biagio Maiullari – Dott.ssa Maria Giulia Bottalico – Dott. Francesco Faustino sostituendolo per effetto di quanto precede nel termine di anni 3 (tre);
8) di prendere atto che il posto di dirigente del III Settore Sviluppo e governo del territorio è stato coperto mediante assunzione in ruolo del vincitore del concorso espletato Arch. Giovanni Buonamassa;
9) di revocare in autotutela il punto 3 del dispositivo della delibera di G.C. n.36/2011 e le relative schede e il punto 4 della delibera di G.C. n. 71/2011 nella parte in cui prevede la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente del II Settore nell'anno 2012, in quanto il posto di dirigente del II settore, per effetto di quanto precede, resta coperto sino al 12.9.2013, adeguando, conseguentemente la programmazione relativa al fabbisogno del personale dirigente per gli anni 2010-2013, confermando comunque la volontà di provvedere a coprire a tempo indeterminato il posto di dirigente del II Settore con decorrenza 13/09/2013, fatti salvio gli effetti di cui all'art.110 comma 3 del D.Lgs.-267/2000.
10) di revocare in autotutela il secondo periodo del dispositivo della delibera di G.C. n. 82/2011 nella parte in cui prevede la procedura di mobilità in entrata per l'assunzione a tempo indeterminato del dirigente del VI Settore – Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche, adeguando, conseguentemente la programmazione relativa al fabbisogno del personale dirigente per gli anni 2010-2013, in quanto per effetto di quanto precede il posto di dirigente del VI Settore resta coperto sino al 15.7.2013 confermando comunque la volontà di provvedere alla copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente del II Settore con decorrenza 13/09/2013 fatti salvi gli effetti di cui all'art.110 comma 3 del d.Lgs.267/2000;
11) di adeguare conseguentemente le schede della programmazione assunzioni relative alla dirigenza a tempo determinato anni 2010/2012 (delibera di G.C. n. 46/2010) nonchè relative alla programmazione 2011/2013 (delibere di G.C. n. 36 e 82/2011), come da schede allegate alla presente sotto la lettera a), b), c) e d) di cui fanno parte integrante e sostanziale;
12) di dare atto che il presente provvedimento non altera la spesa preventivata con la delibera di G.C. nn. 36/2011.
13) di ritenere possibile, nei termini sopraindicati, l'adesione al tentativo di conciliazione c/o la Commissione di Conciliazione DPLMO di Bari promosso dai dirigenti a tempo determinato Dott.ssa Maria Giulia Bottalico, Ing. Biagio Maiullari e Dott. Francesco Faustino, tramite l'avv. Michele Sorgente, rispettivamente in data 14/07/2011 – 22/09/2011 e 18/11/2011, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., così come modificato dall'art.31 L. n. 183/2010;
14) di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e ai Revisori dei Conti

La Giunta

con separata ed unanime votazione dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

Pareri

Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2011 / 222**

Ufficio Proponente: **PERSONALE**

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI- PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS.267/2000. ISTANZE DI CONCILIAZIONE PROMOSSE DA N.3 DIRIGENTI. PROVVEDIMENTI**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (PERSONALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Si esprime il parere di regolarità nei termini indicati nell'allegato

Data 22/11/2011

Il responsabile di Settore

Parere contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: atteso che il presente provvedimento non altera la spesa preventivata con delibera di G.C. 36/2011 si espreme parere di regolarità contabile in ordine alla copetura finanziaria della spesa

Data 22/11/2011

Resposabile del Servizio Finanziario

dott. Frncesco Faustino

Deliberazione n. 138 del 22/11/2011

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS. 18.8.2000 n° 267.

Il responsabile del Servizio
f.to Avv. Berardino Galeota

Il Ragioniere Generale
f.to dott. Francesco FAUSTINO

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO
f.to **Avv.Maria Angela ETTORRE**

IL PRESIDENTE
f.to **STACCA Mario**

N°..... reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- **viene affissa all'Albo Pretorio On Line dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.**

Altamura, ...
f.to **Il messo comunale**

IL FUNZIONARIO
f.to **dott. Carlo Carretta**

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile;**

☐ **è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;**

Altamura, ...

IL FUNZIONARIO
f.to **dott. Carlo Carretta**